

Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse

VERSIONI E PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO

VERSIONE DOCUMENTO: Ver. 2.2018	DATA EMISSIONE: 18.12.2018
Prima emissione del documento	
DATA APPROVAZIONE	29.02.2008
RESPONSABILE DELLA STESURA	Consiglio di Amministrazione
PERIODICITÀ	Prevista almeno una volta all'anno

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. DEFINIZIONI.....	4
4. FUNZIONI RESPONSABILI E COMPITI.....	6
5. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO	6
5.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse	7
5.2 Monitoraggio e Controllo dei conflitti di interesse	8
6. <i>INDUCEMENT</i>	9
7. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
7.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate	9
7.2 Presidi di gestione dei conflitti individuati.....	10
7.2.1. <i>Presidi organizzativi</i>	10
7.2.2. <i>Presidi procedurali</i>	10
7.2.3. <i>Presidi di controllo</i>	10
8. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	11
9. <i>REPORTING E DISCLOSURE</i>	11
9.1 <i>Disclosure</i> al cliente e potenziale cliente al dettaglio	11
9.2 Diffusione ai soggetti rilevanti	12
10. AGGIORNAMENTO E REVISIONE PERIODICA DELLA <i>POLICY</i>	12

1. PREMESSA

Obiettivo del presente documento (di seguito anche “Policy”) è quello di definire la politica di gestione dei conflitti d’interesse che Compagnia Privata SIM S.p.A (di seguito la “SIM”) intende adottare per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interesse. Esso definisce inoltre i criteri e le procedure da utilizzare per la loro gestione nell’ambito dei servizi di investimento attualmente prestati dalla SIM:

- consulenza in materia d’investimenti;
- gestione di portafogli.

La SIM ha l’obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti¹. Inoltre, la normativa di riferimento² prevede che la SIM debba:

- fornire al cliente su supporto durevole e con sufficiente dettaglio le informazioni relative ai conflitti di interesse qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia evitato (art. 92, comma 2 del Regolamento Intermediari Consob);
- tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall’impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o nel caso di servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 35, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565).

In un’ottica di massima trasparenza sulle procedure adottate, la SIM ha predisposto una descrizione, in forma sintetica, della politica adottata dalla società in materia di conflitti di interesse. Il documento è inserito nell’ambito dell’informativa pre-contrattuale predisposta dalla SIM ed illustrato al potenziale cliente prima della prestazione del servizio di investimento richiesto a cura del personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento.

Le modalità di individuazione e gestione dei conflitti di interesse descritte nella presente Policy si concretizzano in un insieme di attività e regole che la SIM ha adottato al fine di determinare un processo “virtuoso” che possa rispondere in modo appropriato all’esigenza di salvaguardare l’interesse del cliente. Di seguito si elencano le attività che compongono tale processo:

- Analisi e valutazione - identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse: descrive le modalità attraverso le quali la SIM procede alla individuazione delle situazioni di

¹ Art. 92 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

² Titolo IV, Parte III del Regolamento Intermediari.

possibile conflitto di interesse, illustrando le tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;

- Monitoraggio e controllo delle situazioni di conflitto di interesse: descrive le modalità attraverso le quali la SIM identifica tempestivamente l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse;
- Gestione dei conflitti di interesse: descrive i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla SIM al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto;
- Reporting e disclosure: descrive le condizioni in presenza delle quali è necessario che la SIM comunichi ai propri clienti l'esistenza dei conflitti (*disclosure* dei conflitti di interesse) e le modalità da adottare per effettuare tale comunicazione. Sono inoltre illustrate le modalità di reporting all'alta direzione delle fattispecie di conflitto individuate nonché le modalità attraverso le quali viene fornita specifica informativa ai soggetti rilevanti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva MiFID II);
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Regolamento Delegato);
- Regolamento Consob Intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari).

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni:

- «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
- «alta dirigenza»: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un'impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne rispondono all'organo di gestione, compresa l'attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti

da parte dell'impresa e del suo personale³. La SIM ha individuato nell'Amministratore Delegato e nel Responsabile del Servizio Gestioni e Consulenza tali soggetti;

- «soggetto rilevante» il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie (ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento Delegato):
 - (i). amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
 - (ii). amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
 - (iii). dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
 - (iv). persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
- «agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari⁴;
- «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
 - (i). da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - (ii). da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa madre è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
 - (iii). da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una

³ Art. 4, comma 1, paragrafo 37 della MiFID II.

⁴ Art. 4, comma 1, paragrafo 29 della MiFID II.

stessa persona⁵.

4. FUNZIONI RESPONSABILI E COMPITI

Al fine di adempiere ai citati obblighi normativi, la SIM ha assegnato al Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza il compito di:

- individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati da o per conto della SIM, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi di uno o più clienti. È comunque previsto l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali della SIM interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore;
- inviare alla Funzione Compliance informativa dei conflitti di interesse individuati al fine di alimentare il registro dei servizi e attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti;
- verificare, in collaborazione con il Risk Management, l'attuazione da parte delle specifiche strutture aziendali delle procedure di gestione dei conflitti ivi definite, con particolare riguardo al rispetto dei presidi posti in essere a mitigazione dei rischi connessi ai conflitti di interesse.

La Funzione Compliance, relativamente alla gestione dei conflitti di interesse, ha il compito di:

- monitorare l'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse e valutare la necessità di rivedere le procedure interne di gestione dei conflitti di interesse;
- alimentare il registro dei conflitti in base alle informazioni ricevute dal Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza sui conflitti di interesse da quest'ultimo individuati. Resta inteso, che qualora la Funzione Compliance nello svolgimento delle proprie attività, venga a conoscenza di conflitti d'interesse che non risultino inclusi nel relativo registro, procederà ad aggiornare il registro, dandone informativa al Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza;
- riportare con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e all'Alta Dirigenza la situazione relativa ai conflitti di interesse rilevati e censiti nel Registro;
- verificare il rispetto delle procedure adottate in tema di conflitti di interesse nel rispetto del Piano delle Verifiche approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI

⁵Art. 4, comma 1, paragrafo 35 della MiFID II.

POTENZIALE CONFLITTO

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento. A tale scopo, la SIM ha individuato nel Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza il soggetto responsabile per la corretta individuazione e segnalazione alla Funzione Compliance delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali della SIM interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore.

Il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza, con periodicità annuale, procede alla revisione del documento al fine di rilevare l'esistenza o meno di nuovi potenziali conflitti.

5.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse

La normativa di riferimento⁶ dispone che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento);
- b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente (es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione);
- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da partecipanti in misura rilevante alla SIM);
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente (es. gestione di portafogli di investimento e contestuale realizzazione di operazioni di compravendita sul portafoglio titoli di proprietà, aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari);

⁶ Art. 33: "Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievole per i clienti" del Regolamento Delegato.

- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi (es. gestione di portafogli e contestuale accordo di retrocessione di commissioni con il negoziatore).

Il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza individua tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da:

- interesse diretto della SIM, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse della SIM di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da prestazione congiunta di più servizi a discapito dell'interesse del cliente;
- interesse della SIM di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse di un cliente della SIM in contrasto con quello di un altro cliente.

5.2 Monitoraggio e Controllo dei conflitti di interesse

Al fine di rilevare efficacemente le situazioni di effettivo conflitto, la SIM opera in maniera distinta, a seconda delle categorie di soggetti coinvolti.

Con specifico riferimento ai conflitti che possono insorgere tra la SIM ed i clienti e tra i singoli clienti, il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza monitora e mantiene aggiornati i seguenti elenchi:

- convenzioni stipulate con società produtto per la distribuzione di strumenti, prodotti finanziari e servizi di investimento;
- società con cui la SIM ha, eventualmente, rapporti di affari.

Inoltre, riceve dalle altre strutture aziendali l'elenco di tutti i soggetti rilevanti ai sensi della definizione di cui al paragrafo 3 (ovvero per amministratori, componenti del collegio sindacale e soci, dirigenti, dipendenti e ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SIM, che partecipino alla prestazione dei servizi di investimento).

Il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza, provvede quindi a raccogliere dai Soggetti Rilevanti un'autocertificazione su modulo prestampato in cui essi dichiarano l'eventuale sussistenza di conflitti in merito alle attività da essi effettuate e connesse alla prestazione di servizi di investimento. Tale attestazione conterrà altresì l'impegno, da parte dei Soggetti Rilevanti, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alle informazioni precedentemente fornite.

Il predetto Responsabile si occuperà di verificare la corretta compilazione delle attestazioni, nonché, in caso di attestazioni incomplete, scorrette o mancanti, di sollecitare i Soggetti Rilevanti alla predisposizione, correzione o integrazione delle stesse.

Spetta al Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza, in funzione delle situazioni di potenziale conflitto individuate e sulla base delle informazioni ricevute secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, valutare quali delle casistiche esaminate diano origine a concreti conflitti d'interesse, eventualmente assistito dalla Funzione Compliance. Una volta identificate eventuali situazioni di concreto conflitto di interessi, ove possibile, il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza individua i presidi organizzativi, procedurali e di controllo per la gestione del conflitto stesso (cfr. par. 7 della presente Policy), ovvero - qualora si reputi il conflitto non presidiabile e pregiudizievole per il cliente - viene prevista la *disclosure* del conflitto alla clientela (cfr. par. 9 della presente Policy).

6. INDUCEMENT

Per quanto concerne la tematica degli *inducement*, la SIM ha effettuato la scelta di non percepire alcun incentivo e/o retrocessione da parte della case prodotto i cui strumenti finanziari vengono acquistati nell'ambito delle Linee di Gestione gestite dalla clientela.

7. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di reale conflitto, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la SIM adotta adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo.

7.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate

Le principali tipologie di conflitti effettivi identificate, per tipologia di servizio prestato, sono di seguito illustrate:

- Conflitti derivanti da partecipazioni detenute dai Soggetti Rilevanti: la SIM potrebbe privilegiare gli interessi di società nelle quali i Soggetti Rilevanti hanno una partecipazione o un interesse personale, a danno di altri clienti;
- Conflitti derivanti da cariche detenute dai Soggetti Rilevanti: i Soggetti Rilevanti della SIM che ricoprono altre cariche in società clienti della stessa, potrebbero recare danno a questi ultimi condizionandoli nella approvazione dei costi del servizio superiori di quelli applicati normalmente alla clientela;
- Conflitti derivanti da rapporti in essere tra i Soggetti Rilevanti e alcuni clienti della SIM: la SIM

potrebbe privilegiare gli interessi di Soggetti collegati di Soggetti Rilevanti della SIM a danno di altri clienti.

7.2 Presidi di gestione dei conflitti individuati

7.2.1. *Presidi organizzativi*

I singoli servizi ed uffici della SIM operano in regime di indipendenza gli uni dagli altri, la responsabilità operativa dei singoli servizi ed uffici è attribuita a soggetti differenti, indipendenti tra loro.

Sono adottate adeguate barriere alla circolazione, all'interno della SIM, di informazioni riservate o comunque non strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività delle divisioni o aree di affari differenti rispetto alla divisione o area di affari depositaria dell'informazione originaria.

Tali barriere sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all'interno dei locali della SIM) che tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi e a database differenti da quelli necessari per lo svolgimento della propria attività).

La politica retributiva adottata dalla società è volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti.

7.2.2. *Presidi procedurali*

I presidi procedurali prevedono l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volto a disciplinare, tra gli altri:

- il processo di esecuzione e trasmissione di ordini attraverso l'adozione della *Execution Policy* e *Transmission Policy* volte a garantire il miglior risultato per il cliente;
- il processo di adeguatezza delle Linee di Gestione offerte dalla SIM;
- il processo di governo degli strumenti finanziari e dei servizi d'investimento offerti dalla SIM.

7.2.3. *Presidi di controllo*

I responsabili delle singole strutture aziendali della SIM sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.

La Funzione Compliance è incaricata di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale *disclosure* dei conflitti d'interesse individuati.

A tale struttura è inoltre attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.

8. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La normativa richiede agli intermediari di mantenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti (art. 35, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565).

Al fine di adempiere agli obblighi normativi, la SIM ha istituito il Registro dei servizi ed attività in conflitto (di seguito il Registro). La Funzione Compliance è responsabile dell'alimentazione e dell'aggiornamento del Registro, sulla base delle informazioni ricevute dal Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza ad evento (all'insorgere o alla cessazione del conflitto) e periodicamente, almeno annualmente, in occasione della revisione della mappatura. In particolare, a seguito dell'individuazione delle situazioni di conflitto (anche potenziale) come indicato ai paragrafi 5 e 7, il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza informa la Funzione Compliance delle fattispecie rilevate che provvede ad aggiornare il Registro. Resta inteso, che qualora la Funzione Compliance nello svolgimento delle proprie attività venga a conoscenza di conflitti d'interesse che non risultino incluse nel relativo registro, procederà ad aggiornare il registro, dandone informativa al Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza.

Con cadenza annuale, inoltre, il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza riceve dalla Funzione Compliance il registro per effettuare un controllo su ciascun conflitto di interesse censito, al fine di valutarne la permanenza.

9. REPORTING E DISCLOSURE

La Funzione Compliance annualmente predispose ed invia al Consiglio di Amministrazione e all'Alta Dirigenza un *report* nel quale sono evidenziate le situazioni di conflitto che risultano censite nel registro.

9.1 Disclosure al cliente e potenziale cliente al dettaglio

La SIM ha predisposto un documento di sintesi "Conflitto di interessi" nel quale individua la politica generale della SIM per la gestione dei conflitti di interesse; il documento è consegnato al cliente con la documentazione pre-contrattuale. Nello stesso documento informativo, inoltre, è indicato che il cliente o potenziale cliente può rivolgersi alla SIM nel caso necessiti di acquisire ulteriori informazioni relativamente alla politica della SIM in tema di conflitto di interesse.

Il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza è incaricato di valutare i conflitti di interesse per i quali, malgrado i presidi organizzativi e amministrativi adottati, non sia possibile assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente possa essere evitato. In tal caso, il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza predispone un documento standard da fornire al cliente che indichi chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

La SIM utilizzerà la *disclosure* nei confronti della clientela solo come misura residuale ed estrema, che non sostituisce la necessità di adottare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti, in linea con le previsioni normative che specificano come l'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse sia da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse dell'impresa di investimento⁷.

9.2 Diffusione ai soggetti rilevanti

Il Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza è responsabile della diffusione della presente Policy ai Soggetti Rilevanti della SIM (amministratori, sindaci e soci, dirigenti e dipendenti).

La Funzione Compliance organizza e gestisce, qualora la SIM lo ritenga opportuno, corsi di formazione per il personale della SIM coinvolto nella prestazione dei servizi di investimento relativamente alla gestione dei conflitti di interesse.

La Policy è messa a disposizione di tutti i dipendenti della SIM nell'ambito del *repository* aziendale dove sono raccolte tutte le procedure della SIM.

10. AGGIORNAMENTO E REVISIONE PERIODICA DELLA POLICY

La Funzione Compliance provvede al monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse. In occasione di interventi normativi con impatto rilevante sulle attività di gestione dei conflitti di interesse, la Funzione Compliance, con il supporto del Responsabile Servizio Gestioni e Consulenza, effettua una complessiva revisione delle presenti procedure di individuazione e gestione

⁷ Art. 34, comma 4, del Regolamento Delegato.

delle situazioni di conflitto di interesse al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto alle novità normative introdotte.

La Funzione Compliance, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la presente Policy e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.